

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA

REGOLAMENTO

DEL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

(a seguito della riforma di cui al DM 70/2016)

A r t . 1 . Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore, fissata per il 01.11.2016. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferme restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

A r t . 2 . Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro

1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro.

Il consiglio dell'ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

2. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio dell'ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

A r t . 3 . Modalità di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

2. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del

tirocinio per almeno sei mesi continuativi, come disposto dall'art. 4 comma 3 del presente regolamento, presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, denominati Scuola Forense.

4. L'attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (DM 56/2016)

5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento.

6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 41, comma 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo 73, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

7. Nei periodi di pratica antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto ad una minore frequenza nello studio.

8. Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale; a tal fine l'avvocato favorisce la partecipazione del praticante a convegni, seminari ed incontri su tematiche giuridiche.

A r t . 4 .Periodo e durata

1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi.

2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il consiglio dell'ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento e dall'articolo 17, comma 10, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il consiglio dell'ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.

5. La cancellazione è disposta: 1) decorsi sei mesi dalla data ~~dal momento~~ del compimento della pratica, nel caso in cui il praticante non sia abilitato al patrocinio ex art. 9 del presente regolamento, salvo che non pervenga richiesta da parte dell'interessato per ottenere il mantenimento dell'iscrizione unitamente al consenso del professionista presso cui il praticante continuerà a svolgere il tirocinio. L'iscrizione non potrà comunque superare la durata di 5 anni e sei mesi 2) nel caso in cui il praticante sia abilitato al patrocinio ex art. 9 del presente regolamento, alla scadenza dei cinque anni e sei mesi dal momento dell'iscrizione nel registro dei praticanti.

6. In ogni caso il praticante potrà chiedere di essere reinscritto.

A r t . 5 . Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari

1. in ossequio al disposto dell'art. 5 del DM 70/2016, il CNF stipula, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

5. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

6. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che precedono ed ex art. 5 DM 70/2016, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata si riserva la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le locali facoltà, dipartimenti o scuole di giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

A r t . 6 .Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea

1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

A r t . 7 .Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.
2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.
5. Se il consiglio dell'ordine non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere sentito.
6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.
7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al consiglio dell'ordine.
8. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

A r t . 8 .Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica

1. Il consiglio dell'ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.
2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.
3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al consiglio dell'ordine.
4. Il consiglio dell'ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresì, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 9, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro.

5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

6. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. I consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

7. Si applica l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

A r t . 9 .Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato (patrocinio provvisorio)

1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal consiglio dell'ordine: a)al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; b)all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il praticante avvocato assume avanti al consiglio dell'ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola «praticante» avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal consiglio dell'ordine, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

TITOLO II

ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI

ART. 10 documenti ed adempimenti per ottenere l'iscrizione nel registro dei praticanti

1. Il laureato in Giurisprudenza che intenda iscriversi al Registro Speciale dei Praticanti deve presentare al Consiglio dell'Ordine domanda di iscrizione allegando:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato di cittadinanza;
- 4) certificato di godimento dei diritti civili, del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- 5) codice fiscale;
- 6) certificato di Laurea con elenco degli esami sostenuti, salvo quanto previsto dal successivo art. 3, comma 2;
- 7) dichiarazione dell'aspirante praticante nella quale lo stesso precisi se svolge o meno una qualsiasi attività lavorativa, al di fuori della pratica forense;

- 8) dichiarazione di disponibilità sottoscritta dall'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica;
 - 9) due fotografie formato tessera;
 - 10) attestati di versamento delle tasse e della quota di iscrizione all'elenco;
 - 11) i recapiti telefonici e l'indirizzo email per ricevere eventuali comunicazioni da parte dell'ordine.
2. I certificati di cui ai nr. 1-2-3-4-5-6 possono essere sostituiti con una autocertificazione.
3. Lo studente di giurisprudenza che intende iscriversi al termine del percorso universitario non avendo ancora conseguito la laurea è tenuto a presentare i medesimi documenti elencati ai punti 1,2,3,4,5,7,8,9,10, ed esclusione di quanto previsto al n. 6 che in tal caso va sostituito con la certificazione attestante gli esami sostenuti ex art. 5 comma 3 del presente regolamento, e il richiamo alla convenzione tra il CNF e la conferenza nazionale dei presidi delle Facoltà di Giurisprudenza ex art. 5 comma 1 del presente regolamento.
4. I certificati di cui ai nr. 1-2-3-4-5 possono essere sostituiti con una autocertificazione.

ART. 11 doveri dell'avvocato

1. L'avvocato ha il dovere di istruire il praticante e di prepararlo all'esercizio della professione; oltre a trasmettere le tecniche della professione forense e della sua gestione organizzativa, l'avvocato è tenuto a formare il praticante anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.
2. L'avvocato è tenuto altresì a seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività all'interno dello studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendone la proficuità.

ART. 12 contegno nei confronti dei praticanti

1. Ai fini di un corretto e dignitoso esercizio della pratica forense, al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato.
2. L'avvocato non può affidare al praticante attività di mera segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria.
3. Al praticante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio presso lo Studio.
4. Il praticante ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio.

ART. 13 condizioni soggettive dell'avvocato per accogliere i praticanti

1. Ai fini di un proficuo e formativo svolgimento della pratica professionale, è necessario che l'avvocato, che intenda accogliere un praticante, abbia almeno cinque anni di iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 6 comma 3, del D.P.R. 07.08.2012 n. 137.
2. L'avvocato che abbia più di cinque anni di iscrizione all'albo non può accogliere più di tre praticanti contemporaneamente, salva deroga rilasciata con apposita delibera del Consiglio nel caso in cui lo stesso fornisca elementi tali da mettere in evidenza che ha la possibilità di formare un numero di praticanti superiore a tre.
3. In ogni caso il praticante è tenuto a seguire con scrupolo e diligenza le pratiche che gli vengono affidate dallo studio.

ART. 14 Trasferimento del Praticante

1. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine; a detta comunicazione deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità del nuovo avvocato.

2. Il periodo di pratica svolto presso un avvocato diverso da quello iniziale, senza la comunicazione di cui al precedente comma, non è valido ai fini del compimento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 15 Libretto della Pratica

1. Il Consiglio dell'Ordine rilascia al praticante iscritto nel Registro Speciale **il libretto del tirocinio previsto dall'art. 8 comma IV D.M. 17/03/2016 n. 70**

2. Il praticante deve annotare sul libretto le udienze a cui ha assistito in numero di almeno venti a semestre, con esclusione delle udienze di mero rinvio.

3. La partecipazione del praticante alle udienze civili deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza.

4. Le udienze dovranno essere quelle relative a giudizi patrocinati dall'avvocato presso il quale si esercita la pratica, ovvero relative a cause patrocinate da altri avvocati dello studio associato o della società professionale presso il quale si esercita la pratica.

5. Negli studi, anche non associati, con più avvocati sarà considerata utile la partecipazione alle udienze con tutti gli avvocati dello studio; ciò a condizione che il praticante abbia preventivamente acquisito una adeguata conoscenza delle cause per le quali prenderà parte alle udienze, cosicché la sua partecipazione possa essere attiva e consapevole delle problematiche da affrontare, che l'avvocato sia stato a ciò autorizzato dai clienti e comunque entro il limite massimo di 7 udienze per semestre.

6. L'annotazione sul libretto avviene mediante indicazione negli appositi spazi della data, dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, della descrizione sommaria dell'attività svolta in udienza e del nominativo dell'avvocato titolare della causa se diverso da quello presso cui si svolge la pratica.

7. Non possono essere annotate più di due udienze al giorno.

8. L'attività di assistenza alle udienze deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate.

9. Per quanto concerne le udienze penali, sarà ritenuta valida la partecipazione a dette udienze anche indipendentemente dalla presenza alle stesse dell'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense, purchè nei limiti di 7 per ogni semestre.

10. Il praticante dovrà compilare apposito modulo con indicazione del numero di registro generale, dell'ufficio giudiziario, della data dell'udienza e dei difensori delle parti. Il modulo dovrà essere firmato dal segretario/cancelliere di udienza. Il praticante dovrà comunicare la propria presenza al segretario fin dall'inizio dell'udienza e chiedere la firma del segretario al termine dell'udienza stessa anche prima della lettura del dispositivo. Il modulo di cui al presente comma deve essere allegato al libretto di pratica, nel quale devono essere indicate specificamente le udienze cui si è assistito senza la presenza dell'avvocato presso cui viene svolta la pratica. In assenza della certificazione di cui al presente comma, la partecipazione del praticante, dovrà risultare dal verbale d'udienza.

11. Per ogni semestre il praticante deve altresì annotare nel libretto di pratica tre relazioni (di cui una di diritto civile o amministrativo, una di diritto penale ed una in materia di deontologia forense) sull'attività svolta o sulle questioni di maggior importanza trattate durante il semestre stesso. Qualora le relazioni abbiano ad oggetto atti o procedimenti giudiziari, dovrà essere indicata l'autorità giudiziaria procedente e il relativo numero di ruolo.

12. L'avvocato attesta la veridicità delle relazioni mediante apposizione della sua firma leggibile in calce a ciascuna relazione.

ART. 16 Consegna del libretto e controlli da parte del Consiglio dell'Ordine

1. Al termine di ogni semestre – ed entro un mese dalla scadenza dello stesso – il praticante deve consegnare alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine il libretto compilato in ogni sua parte e firmato dall'avvocato, affinché sia vidimato.

2. L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica.

3. L'infedele attestazione della veridicità delle annotazioni del praticante costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

4. Al termine del primo semestre, del primo anno di pratica, all'atto della richiesta del patrocinio, se essa non viene presentata contestualmente alla fine del primo **semestre**, e al termine dei diciotto mesi di pratica, il praticante verrà convocato per effettuare un colloquio, teso a verificare le modalità con le quali egli sta svolgendo la pratica, a discutere dei contenuti riportati nelle relazioni e per valutare la preparazione e la conoscenza da parte del praticante delle materie sostanziali e processuali, nonché della deontologia forense.

5. Il Consiglio, all'esito del colloquio, se lo riterrà opportuno, potrà segnalare all'avvocato presso il quale si svolge la pratica eventuali inadeguatezze della pratica professionale e potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato per ottenere chiarimenti e per formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica medesima.

6. Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati presso i quali viene svolta la pratica.

7. Il consiglio, qualora all'esito del colloquio constatasse la carenza di preparazione da parte del praticante in merito alle materie sostanziali, processuali e deontologiche, nonché il non effettivo svolgimento della pratica, potrà negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento della pratica, e per l'effetto potrà disporre la ripetizione del semestre di pratica, negando sia il rilascio dell'abilitazione al patrocinio provvisorio che del certificato di compiuta pratica.

ART. 17 Rispetto delle norme deontologiche

1. L'avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dall'art. 41 L. 31/12/2012 n. 247 e dall'art. 40 del Codice Deontologico Forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali costituisce illecito disciplinare

2. Il praticante avvocato è tenuto al rispetto delle norme deontologiche forensi ed è soggetto al controllo disciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina che può irrogare le sanzioni previste dalla Legge Professionale.

(Regolamento approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 25-07-2016)